

- 2) L'articolo 96, paragrafo 2, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, deve essere interpretato nel senso che un sub-spedizioniere, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, il quale abbia, da un lato, rimesso le merci, accompagnate dal documento di transito, allo spedizioniere principale nell'area di parcheggio dell'ufficio doganale di destinazione e, dall'altro, preso di nuovo in consegna tali merci in occasione di un successivo tragitto, aveva l'obbligo di assicurarsi della loro presentazione all'ufficio doganale di destinazione, e può essere ritenuto responsabile dell'omessa presentazione, solamente se, nel momento della nuova presa in consegna di dette merci, sapeva che il regime di transito non si era concluso correttamente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

⁽¹⁾ GU C 27 del 25.1.2016.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Concurrence SARL/Samsung Electronics France SAS, Amazon Services Europe Sàrl

(Causa C-618/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale — Materia di illeciti civili dolosi o colposi — Rete di distribuzione selettiva — Rivendita fuori da una rete su Internet — Azione inibitoria della turbativa illecita — Collegamento)

(2017/C 053/21)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Concurrence SARL

Convenuti: Samsung Electronics France SAS, Amazon Services Europe Sàrl

Dispositivo

L'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato, al fine di attribuire la competenza giurisdizionale conferita da tale disposizione a conoscere di un'azione risarcitoria promossa per violazione del divieto di vendita al di fuori di una rete di distribuzione selettiva risultante dall'offerta, su siti Internet operanti in diversi Stati membri, di prodotti che costituiscono oggetto di detta rete, nel senso che si deve considerare come luogo in cui il danno si è prodotto il territorio dello Stato membro che protegge detto divieto di vendita mediante l'azione in questione, territorio nel quale l'attore asserisce di aver sofferto una riduzione delle proprie vendite.

⁽¹⁾ GU C 38 dell'1.2.2016.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — Länsförsäkringar AB/Matek A/S

(Causa C-654/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Marchio dell'Unione europea — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) — Articolo 15, paragrafo 1 — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a) — Portata del diritto esclusivo concesso al titolare — Periodo quinquennale successivo alla registrazione)

(2017/C 053/22)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti

Ricorrente: Länsförsäkringar AB

Convenuta: Matek A/S

Dispositivo

L'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell'Unione europea], in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 1, e con l'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, dev'essere interpretato nel senso che, nel corso del periodo di cinque anni che segue la registrazione di un marchio dell'Unione europea, il suo titolare può, in caso di rischio di confusione, vietare ai terzi di usare nel commercio un segno identico o simile al suo marchio per tutti i prodotti e servizi identici o simili a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, senza dover dimostrare un uso effettivo di detto marchio per tali prodotti o tali servizi.

(¹) GU C 48 dell'8.2.2016.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2016 — Consiglio dell'Unione europea/Front populaire pour la libération de la sagaia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario), Commissione europea

(Causa C-104/16 P) (¹)

(Impugnazione — Relazioni esterne — Accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo a misure di liberalizzazione in materia di agricoltura e di pesca — Decisione che approva la conclusione di un accordo internazionale — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Legittimazione ad agire — Applicazione territoriale dell'accordo — Interpretazione dell'accordo — Principio di autodeterminazione — Principio dell'effetto relativo dei trattati)

(2017/C 053/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: H. Legal, A. de Elera-San Miguel Hurtado e A. Westerhof Löfflerová, agenti)

Altre parti nel procedimento: Front populaire pour la libération de la sagaia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) (rappresentanti: G. Devers, avocat), Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, E. Paasivirta e B. Eggers, agenti)

Intervenienti a sostegno del ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet e M. J.-C. Halleux, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentante: T. Henze, agente), Regno di Spagna (rappresentanti: M. Sampol Pucurull e S. Centeno Huerta, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas, F. Fize e B. Fodda, agenti), Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e M. Figueiredo, agenti) Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural (Comader) (rappresentanti: J.-F. Bellis, M. Struys, A. Bailleux, L. Eskenazi e R. Hicheri, avocats)

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 10 dicembre 2015, Front Polisario/Consiglio (T 512/12, EU:T:2015:953) è annullata.
- 2) Il ricorso del Front populaire pour la libération de la sagaia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) è respinto in quanto irricevibile.